

Guida naturalistica

La Lomellina, agricoltura e natura come conoscenza

Cascina Abbazia di Erbamara – Cergnago

19 gennaio 2013

***Normativa vigente in materia di guide
naturalistiche ambientali***

- 1) Guide alpine, accompagnatori di media montagna e guide ambientali escursionistiche**
- 2) Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)**
- 3) Profili di responsabilità penale di guide e accompagnatori**

Legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6

“Ordinamento della professione di guida alpina”

E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:

- 1) accompagnamento di persone in ascensioni, escursioni in montagna, escursioni sciistiche.*
- 2) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche.*

Legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6

“Ordinamento della professione di guida alpina”

L'esercizio dell'attività di guida alpina è subordinata all'iscrizione in albi regionali.

Condizioni per l'iscrizione agli albi regionali:

- 1) cittadinanza in un paese UE*
- 2) età minima*
- 3) idoneità psicofisica*
- 4) diploma scuola media inferiore*
- 5) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici*
- 6) residenza o domicilio stabile in un comune della regione*

Legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6

“Ordinamento della professione di guida alpina”

L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

I corsi sono organizzati su base regionale, almeno ogni 2 anni.

Un componente della commissione esaminatrice è nominato dal Ministero del Turismo nell'ambito di una terna di nomi designati dal Club Alpino Italiano (CAI).

I programmi dei corsi sono approvati dal Ministero del Turismo

L'iscrizione negli albi ha efficacia per 3 anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psicofisica e agli obblighi di aggiornamento professionale.

Legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6

“Ordinamento della professione di guida alpina”

Doveri della guida alpina (art. 11):

- 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.*
- 2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.*

Legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6

“Ordinamento della professione di guida alpina”

Tariffe professionali (art.12):

Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6

“Ordinamento della professione di guida alpina”

Governance:

In capo ai collegi regionali e al collegio nazionale, che hanno poteri disciplinari e sanzionatori.

Esercizio abusivo della professione

L'esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale:

Reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 200mila a 1 milione

Legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6

“Ordinamento della professione di guida alpina”

Accompagnatori di media montagna

Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

Normativa regionale in materia di guide alpine

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia».

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 10 "Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"".

La guida ambientale-escursionistica

Regione Emilia Romagna – L.R. n.4 del 2000

Regione Emilia Romagna – Delibera di Giunta
regionale 1515/2011

Definizione

È guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi.

Condizioni per l'esercizio delle attività

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 é necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami;
 - c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 é necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita.

Condizioni per l'esercizio delle attività

Dovrà inoltre attestare i seguenti requisiti:

- 1) Il possesso di diploma di Istruzione secondaria di secondo grado o equivalente conseguito all'estero, per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
- 2) Il superamento delle verifiche delle conoscenze linguistiche e del territorio regionale di cui all'Allegato 2 del presente atto;
- 3) L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento allo specifico corso di formazione professionale di cui all'Allegato 3 del presente atto; per l'accesso al corso è necessario il possesso dei sopracitati requisiti.

Verifiche per l'accesso all'attività

Le aspiranti *guide ambientali-escursionistiche* devono sostenere la verifica sulle conoscenze del territorio regionale e sulle conoscenze linguistiche consistente in:

- una prova orale in sede di verifica delle conoscenze linguistiche intese come una o più lingue straniere. Viene richiesto il livello B2;

Tutti i candidati dovranno indicare la lingua o le lingue straniere nelle quali intendono sostenere la verifica.

- una prova orale in sede di verifica delle conoscenze del territorio regionale, intese come conoscenze approfondite dei principali aspetti ambientali e naturalistici.

Percorso formativo

Il superamento della verifica per l'accesso all'attività consente all'aspirante guida di accedere al corso di formazione della durata di 150 ore, avente per oggetto le seguenti aree tematiche: *ruolo e quadro normativo-istituzionale, relazione con il cliente, sicurezza, adempimenti amministrativi, servizio di accompagnamento, offerta di servizio.*

Verifica finale

Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste. La prova consiste in una prova di simulazione e in un colloquio.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

A seguito del superamento della prova di verifica finale viene rilasciato un *“Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento”*.

Ruolo di Province e Comuni

La Provincia istituisce appositi elenchi nei quali sono inseriti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione.

Sul BUR ogni anno viene pubblicato l'elenco dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili all'effettivo svolgimento della professione, con indicazione della lingua straniera per la quale è stato superato l'esame.

La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l'attività professionale. Ogni 3 anni il tesserino deve essere rinnovato previa presentazione della idoneità psico-fisica prevista dalla legge.

I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione, per la mancata esibizione del tesserino e per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere sospeso da 1 a 6 mesi per reiterate violazioni precedenti e per comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.

In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'abilitazione può essere revocata.

La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia.

Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)

Legislazione regionale della Lombardia:

L.R. 28 febbraio 2005 n. 9

DPGR 21 aprile 2009 n. 3832

Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

- a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
- c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
- d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è prestato in forma personale e **gratuita**, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Requisiti della guardia volontaria ecologica

L'aspirante guardia ecologica volontaria deve:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e maggiorenne;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanne penali definitive;
- d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
- e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
- f) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'articolo 5;
- g) **conseguire la nomina a guardia giurata.**

Incarico di guardia ecologica volontaria

(art. 7 LR n. 9/2005)

1. L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia, previe intese con gli enti stessi.
2. La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
3. Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) .

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

(art. 8 LR n. 9/2005)

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
 - a) assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;
 - b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
 - c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;
 - e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
 - f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.
2. Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Sospensione e revoca dell'incarico

(art. 9 LR n. 9/2005)

1. L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, deve segnalare al Prefetto competente per territorio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabile al comportamento delle guardie ecologiche volontarie. Per la sospensione e la revoca dell'incarico di cui all'articolo 7 è competente l'ente organizzatore.
2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.
3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.
4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Profili di responsabilità penale di guide e accompagnatori

Art. 40, comma 2, codice penale:

“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

Profili di responsabilità penale di guide e accompagnatori

Le guide alpine sono senza dubbio titolari di una *posizione di garanzia* nei confronti dei soggetti che accompagnano nelle escursioni.

L'obbligo di garanzia è l'obbligo giuridico, gravante su specifiche e predeterminate categorie di soggetti, forniti dei necessari poteri, di impedire il verificarsi di eventi offensivi di beni (giuridici) affidati alla loro tutela, per l'incapacità, totale o parziale, dei loro titolari di salvaguardarli in modo adeguato.

La guida alpina è titolare di una posizione di protezione, che è quella posizione di garanzia avente ad oggetto la protezione di determinati beni giuridici – nel caso di specie quelli della vita e dell'incolumità fisica dei loro clienti – contro tutte le fonti di pericolo, che deriva dal particolare legame esistente tra garante e bene da proteggere, in virtù del quale al primo è affidato un compito di tutela di beni giuridici in relazione alla totale o parziale incapacità del secondo di proteggerli adeguatamente.

Profili di responsabilità penale di guide e accompagnatori

L'obbligo di garanzia trova fondamento, nel caso di specie, nel contratto che la guida alpina stipula con i suoi clienti, in forza del quale questi, quali titolari dei beni giuridici esposti a pericolo, scelgono di ricorrere all'intervento di terze persone per la protezione di quei beni, affidando effettivamente ad esse il bene da proteggere.

Non si tratta di protezione di persone incapaci in senso pieno, ma con situazioni di incapacità relativa: soggetti capaci accettano di svolgere certe attività e correre certi rischi non autonomamente, ma affidandosi alla capacità e all'esperienza della guida alpina. L'incapacità del titolare del bene giuridico (vita e incolumità fisica) è relativa a un determinato contesto ed è un'incapacità di tipo tecnico, allo svolgimento di determinate attività per i pericoli che esse comportano

Profili di responsabilità penale di guide e accompagnatori

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9665 del 19 febbraio 1991 ha affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che aveva accompagnato, in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe, alcuni allievi che erano stati investiti e uccisi da una massa di neve staccatasi dalla cima del monte. Ed invero, nonostante i bollettini emessi dalla regione e dal soccorso alpino prevedessero, in quella zona, pericolo di valanghe, tra l'altro già verificatesi il giorno precedente, il maestro vi aveva condotto un gruppo di allievi per svolgere un corso di sci fuori pista, alcuni dei quali erano stati travolti da una valanga ed erano morti.

Profili di responsabilità penale di guide e accompagnatori

Ci si chiede inoltre se la guida alpina possa essere chiamata a rispondere (a titolo di concorso omissivo ex art. 40 2° comma c.p.) del reato di cui agli artt. 426 e 449 c.p. (Inondazione, frana o valanga colposa), per non aver impedito il verificarsi della caduta di una valanga provocata dai suoi clienti.

La risposta è prevalentemente affermativa.

Lo stesso può dire per le guide ambientali escursionistiche e per le guide naturalistiche?

Sergio Cannavò
Responsabile Ambiente e Legalità
Legambiente Lombardia



GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!